



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022
Misura 19.2 – Sottomisura 6.4.2

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL VALLE D'AOSTA
“Une Vallée d’Aoste à soutenir et découvrir en réseau”

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI
N. PB 4

INVESTIMENTI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE

Approvato con deliberazione n. 6 del Comitato direttivo dell’8/03/2024



Indice

1	Premesse	4
2	Finalità	4
3	Territorio di applicazione.....	4
4	Disponibilità finanziaria	4
5	Beneficiari	4
6	Interventi ammissibili	5
7	Investimenti.....	6
7.1	Costi ammissibili	6
7.2	Ragionevolezza dei costi.....	7
7.3	Macchinari, arredi, impianti o attrezzature	7
7.4	Spese generali.....	8
7.5	Costi non ammissibili	9
8	Condizioni di ammissibilità	9
8.1	Requisiti di ammissibilità del beneficiario (soggettivi)	9
8.2	Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi).....	9
8.3	Attestazione della disponibilità giuridica dei beni e o terreni.....	10
8.4	perfezionamento della domanda di sostegno.....	10
9	Tipologia e intensità del sostegno	10
10	Cumuli degli aiuti	10
11	Regime "de minimis"	11
12	Criteri di selezione	11
13	Numero domande presentabili	12
14	Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno	12
15	Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	12
16	Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento.....	13
17	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	13
17.1	Certificazione Antimafia	13
17.2	Documentazione relativa alle spese e alle eventuali autorizzazioni	13
18	Realizzazione del progetto	14
18.1	Data di inizio	14
18.2	Termine.....	14
18.3	Proroghe	14
18.4	Data inizio di attività.....	15
19	Comunicazioni	15

20	Disposizioni generali in materia di controlli	15
20.1	Controlli amministrativi.....	15
20.2	Visita in situ	16
20.3	Controlli in loco.....	16
20.4	Controlli ex-post	16
21	Decadenza ed esclusione del contributo.....	17
21.1	Casi di esclusione.....	17
21.2	Casi di decadenza	17
22	Rinuncia	17
23	Impegni del beneficiario	17
23.1	Impegni essenziali.....	18
23.2	Impegni accessori	18
24	Obblighi di informazione e pubblicità	18
25	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	19
26	Errori palesi.....	19
27	Clausola compromissoria.....	19
28	Pubblicazione.....	19
29	Informativa sul trattamento dati personali.....	20
30	Disposizioni finali	20
31	Riferimenti normativi	20

1 PREMESSE

Il GAL Valle d'Aosta concorre alla realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale prevista nel Programma di Sviluppo Rurale per la Valle d'Aosta 2014-2022 – Misura 19 (PSR) Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo), approvato con decisione della Commissione Europea C (2017) 5110 del 14 luglio 2017 e con la deliberazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta n. 568 dell'8 maggio 2017 e ss.mm.ii. Mediante la propria Strategia di sviluppo locale (SSL) *“Une Vallée d'Aoste à soutenir et découvrir en réseau”*, il GAL Valle d'Aosta intende promuovere lo sviluppo del territorio dell'area GAL e la valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali, con un'azione integrata e coordinata tra i soggetti pubblici e privati operanti nell'area considerata.

2 FINALITÀ

Con il presente bando, il GAL Valle d'Aosta, disciplina l'attuazione degli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (di seguito PSR 14-22) relativamente alla misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, e in particolare la sottomisura 6.4.2 Investimenti nella creazione e lo sviluppo di attività extra agricola che contribuisce a rispondere alla Focus Area 6 b) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.

L'obiettivo specifico della misura 6.4.2 è quello di accrescere l'attrattività e la fruibilità del territorio.

Il bando promuove interventi volti a rafforzare il tessuto economico e sociale e lo sviluppo delle aree rurali, sostenendo le microimprese locali.

Sono finanziabili operazioni volte al potenziamento di imprese in grado di sviluppare nuove attività e a favorire il mantenimento e/o la crescita di opportunità occupazionali e di reddito nelle aree rurali, che presentano rischi di spopolamento e di riduzione di attività imprenditoriali.

Ai fini del presente intervento, per attività extra-agricole si intendono le attività e servizi non legate alla produzione primaria, che non originano produzioni ricomprese nell'allegato I del TFUE (Art. 38).

Sono esclusi dal presente bando i Bed & Breakfast (B&B).

3 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti realizzati sul territorio dell'area GAL Valle d'Aosta, che comprende tutti i Comuni della Valle d'Aosta, ad esclusione del Comune di Aosta.

Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta di sostegno siano collocati nel territorio del GAL.

4 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

La disponibilità di fondi pubblici riservata per il presente bando è di € 766.245,19 (euro settecentosessantaseimiladuecentoquarantacinque/19).

Il GAL Valle d'Aosta, in caso di economie maturate, si riserva la possibilità di aumentare la dotazione finanziaria del presente bando e di utilizzare la medesima graduatoria. Contribuiscono alla suddetta spesa pubblica l'Unione europea, tramite il FEASR (per la quota del 43,12%), lo Stato (per la quota del 39,816%) e la Regione Valle d'Aosta (per la quota del 17,064%).

5 BENEFICIARI

Possono accedere al bando e ai relativi finanziamenti le seguenti tipologie di soggetti:

- microimprese come definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06 maggio 2003¹;
- lavoratori autonomi titolari di partita IVA;
- reti di imprese, se rientranti nella categoria di microimpresa.

Le microimprese possono presentarsi in forma individuale, societaria o cooperativa e al momento della presentazione della domanda di aiuto devono essere:

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;

per le attività agrituristiche è necessaria l'iscrizione all'EROA come stabilito dall'articolo 4 della Legge Regionale n. 29/2006.

I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda di sostegno, devono essere:

- proprietari od usufruttuari dei beni immobili all'interno dei quali verranno realizzati gli investimenti o installati le attrezzature o gli impianti previsti nel progetto;
- possessori/detentori dei beni immobili all'interno dei quali si intendono effettuare gli investimenti sulla base di un contratto di locazione registrato o comodato d'uso registrato e per un periodo non inferiore a quello di vincolo di destinazione (5 anni per attrezzature e beni mobili a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale). In questo caso i soggetti richiedenti dovranno produrre autorizzazione del proprietario alla realizzazione dell'investimento.

Una microimpresa può presentare una sola domanda di aiuto a valere sul presente bando. Nel caso di microimprese in forma societaria o cooperativa, i soggetti componenti non possono far parte di due diverse microimprese che presentino ciascuna una domanda a valere sul presente bando.

6 INTERVENTI AMMISSIBILI

Nello specifico il bando prevede il finanziamento di interventi che prevedano l'acquisto e l'installazione di attrezzature, impianti, strumentazione, macchinari, allestimenti interni ed esterni e arredi funzionali alla creazione o allo sviluppo delle seguenti **attività extra agricole**:

- nuovi servizi riferiti a target specifici (punti di accoglienza del turista, punti di rifornimento per servizi di trasporto a basso impatto ambientale, bici elettriche - e-bike, noleggio attrezzature per cicloturismo, percorsi wellness, servizi culturali, educativi e per il tempo libero e lo sport);
- miglioramento delle attività micro-ricettive (ai sensi della [l.r. 11/1996 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere"](#)), delle attività agrituristiche (ai sensi della [l.r. 29/2006 "Nuova disciplina"](#)).

¹Cfr. Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, notificata con il numero C(2003) 1422: per microimpresa si intende un'impresa che abbia meno di 10 dipendenti e con fatturato e bilancio inferiore ai 2 milioni di euro. In riferimento ai limiti dimensionali il calcolo dei dipendenti dovrà essere riportato in termini di ULA (unità lavorative dell'anno) indicatore ISTAT. Si specifica che per occupati si devono intendere:

- i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza;
- i proprietari gestori (imprenditori individuali);
- i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e che percepiscono un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto, che regola i rapporti tra le società e il socio stesso, specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).

A tal fine non devono essere conteggiati:

- gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento;
- la durata dei congedi di maternità o parentali.

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.

dell'agriturismo") e di ristorazione (acquisto di arredi e attrezzature, allestimento di aree esterne, aree benessere, mezzi ed allestimenti per lo street food);

- servizi di supporto a parchi e aree protette, attività ricreative legate al territorio e al suo mantenimento, alle tradizioni e alla cultura locali;
- servizi di supporto alla manutenzione del verde o delle strade, compresa la pulizia (spargisale per trattore, trincia argini laterale a braccio per trattore, spazzatrice sgombra neve stradale- si specifica che non possono essere oggetto di finanziamento le trattrici ma solo le attrezzature connesse);
- attività di produzione e/o vendita di prodotti tipici locali (gastronomici, artistici) diversi da quelli dell'allegato I del Trattato CE²;
- attività di produzione e /o vendita di prodotti artigianali tipici, come definiti dalla L.r. 2/2003 "Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione", che contribuiscano alla valorizzazione turistica del territorio (acquisto di attrezzature e macchinari per laboratori in cui si tengono corsi, allestimenti per punti vendita di prodotti artigianali tipici);
- impianti per la produzione di energia da fonti alternative non destinata all'autoconsumo, in un'ottica di diversificazione delle attività;
- sviluppo di nuovi prodotti e servizi finalizzati alla promozione turistica e alla valorizzazione del territorio attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie (servizi di prenotazione, app);
- **solo per i soggetti in possesso dei requisiti ai sensi della DGR n. 820/2022** attività di enoturismo³;
- **solo per i soggetti iscritti all'albo delle fattorie sociali**, attività assistenziali, educative e sociali rivolte agli anziani, ai disabili e all'infanzia, in funzione dello sviluppo di servizi rivolti sia alla popolazione che a target turistici specifici, ai sensi della L.r. n. 12 del 18/05/2021 e della DGR n. 873 del 1/08/2022.

7 INVESTIMENTI

7.1 COSTI AMMISSIBILI

I costi ammessi e finanziabili attraverso il bando 6.4.2 sono raggruppabili nelle seguenti tipologie, previste ai sensi dell'art. 45 del reg. 1305/2013, e in particolare:

1. spese per acquisti di attrezzature, strumentazione, macchinari, impianti, allestimenti interni ed esterni e arredi;
2. spese per piccole opere edili funzionali ed indispensabili all'installazione di macchinari, attrezzature e impianti, di cui al punto precedente (es. allacci idraulici ed elettrici, etc.), per un importo globale non superiore al 10% del totale dell'investimento;
3. spese generali indirette per progettazione, collaudi, ecc., solo laddove le stesse siano collegate agli investimenti materiali, di cui al punto 1, per un importo massimo di € 12.000,00 e, comunque, non superiore al 12% del totale dell'investimento;
4. acquisto di mezzi modificati ed adattati per il trasporto di persone con bisogni speciali, finalizzati all'attività legata all'agricoltura sociale (es. mezzi attrezzati per lo spostamento di persone con bisogni

² I principali gruppi di prodotti finanziabili dal bando e non inclusi nell'allegato I del Trattato CE sono: i prodotti ortofrutticoli congelati, i prodotti dell'industria dolciaria, vari prodotti e sughi preparati, compresa la pasta, i gelati e le minestre, le bibite non alcoliche, le bibite alcoliche e le bevande spiritose, i prodotti del tabacco e i prodotti derivati dall'amido.

³ L'attività di enoturismo deve essere svolta ai sensi della DGR n. 820 del 18/07/2022. Ai fini della presentazione della domanda di sostegno, in risposta al presente bando, occorre aver presentato la SCIA allo Sportello unico degli enti locali della Valle d'Aosta (SUEL).

specifici) e di prodotti particolari, chiaramente ed esclusivamente finalizzati all'attività commerciale o artigianale (es. mezzi attrezzati furgoni frigo, mezzi per lo street food);

5. acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Per salvaguardare l'effetto incentivante del bando, come richiesto dalla normativa comunitaria, sono ammissibili interventi riguardanti iniziative già predisposte ma non avviate.

Ad eccezione delle spese generali propedeutiche alla presentazione del progetto, **si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di sostegno.**

7.2 RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI

Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, ogni richiedente che intende avanzare una richiesta di aiuto pubblico è tenuto a individuare una spesa congrua e ragionevole. La verifica della congruità e della ragionevolezza della spesa proposta sarà effettuata in conformità alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2022", redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

I costi che compongono il quadro economico dell'intervento oggetto di richiesta di aiuto devono essere declinati come segue:

- acquisto di macchinari, arredi, impianti o attrezzature (come previsto al paragrafo 7.3), incluse le spese per la loro installazione e/o montaggio⁴;
- spese generali (come previste dal paragrafo 7.4).

7.3 MACCHINARI, ARREDI, IMPIANTI O ATTREZZATURE

Per quanto concerne la stima dei costi inerenti la fornitura di macchinari, impianti, arredi, attrezzature e software questa dovrà avvenire in base al confronto fra tre preventivi, richiesti tramite l'applicativo SIAN (seguendo le disposizioni indicate nell'allegato 1), forniti da altrettante ditte in concorrenza, comparabili⁵ e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo), secondo quanto indicato nel modello 5.

Il beneficiario deve giustificare la scelta effettuata con una relazione in merito all'adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura. Se il preventivo scelto risulta essere quello con il prezzo più basso, tale relazione può essere prodotta a firma del beneficiario. Negli altri casi è necessaria una relazione tecnico-economica firmata da un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale.

La relazione deve basarsi su almeno uno dei seguenti punti:

- analisi costi/benefici;
- qualità ambientali;
- costi operativi e di manutenzione;

⁴ In linea generale e salvo quanto disposto nei programmi di sviluppo rurale, l'acquisto di attrezzature o materiale usato è ammissibile a cofinanziamento qualora il beneficiario sia una microimpresa e siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) il bene non abbia già beneficiato di un precedente contributo nazionale o comunitario erogato nei dieci anni precedenti. La decorrenza dei dieci anni è calcolata dalla data dell'acquisto del bene. A tale scopo, il venditore dello stesso dovrà produrre una dichiarazione che attesti il rispetto di tale condizione;
- b) l'acquisto sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente e rispetto ai prezzi correnti di mercato. Il beneficiario dovrà pertanto produrre una dichiarazione che attesti la convenienza dell'acquisto;
- c) le caratteristiche del materiale usato siano adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme vigenti. Anche in questo caso occorre allegare al fascicolo una dichiarazione che indichi la rispondenza delle caratteristiche tecniche del bene.

⁵ Il parametro di scelta del preventivo deve essere presente e dettagliato in tutte e tre le offerte delle aziende (es. tempi di consegna, assistenza ecc.).

- redditività;
- assistenza tecnica ai clienti e o data di consegna.

Nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali si intende ricorrere al medesimo fornitore, un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale deve predisporre una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare basandosi sugli aspetti sopra stabiliti.

Nel caso, invece, di acquisizioni di beni altamente specializzati deve essere predisposta una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità dello stesso (ad es. in caso di brevetti registrati ecc.).

7.4 SPESE GENERALI

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'investimento e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono riconosciute al fine della ragionevolezza della spesa.

Le spese generali comprendono:

- a) gli studi di fattibilità e le relazioni tecniche propedeutiche all'investimento;
- b) la progettazione degli interventi proposti;
- c) l'assistenza tecnico/amministrativa nella gestione delle domande d'aiuto e di pagamento;
- d) le pratiche catastali ed altre mansioni finalizzate all'ottenimento dell'agibilità dei fabbricati oggetto d'incentivazione;
- e) le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un importo massimo di € 200,00;
- f) spese generali di registrazione dei contratti;
- g) spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'opera).

Le spese generali, rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento, possono essere ammesse se attribuite alla pertinente attività per intero.

Le aliquote massime per determinare la ragionevolezza delle spese generali sono indicate di seguito e devono essere applicate per scaglioni:

Tipologia di intervento	Importo spesa ammessa	Percentuale spese tecniche
Interventi impianti e attrezzatura fissa connessa	≤ 100.000 euro	12 %
Acquisto beni mobili	qualsiasi importo	2 %

L'importo massimo previsto è di € 12.000,00, calcolato in base alle aliquote massime indicate nella tabella precedente. Per la ragionevolezza dei costi delle spese generali il beneficiario dovrà presentare tre preventivi confrontabili provenienti da ditte in concorrenza tra loro.

Esclusivamente per la verifica della ragionevolezza delle spese di progettazione di lavori edili e di impianti si farà riferimento al D.M. 143/2013 e successive modificazioni e dovrà essere presentato un computo metrico estimativo sulla base del prezzario regionale vigente.

Qualora le fatture siano di un importo maggiore, il contributo sarà riconosciuto sino alla concorrenza della percentuale sopraindicata. Qualora, a seguito della realizzazione dell'intervento, le spese effettivamente sostenute siano inferiori a quelle ammesse, verrà ricalcolato e rideterminato il valore delle spese generali.

Nel caso di iniziative sovvenzionate con programmi o progetti europei differenti, le spese generali, rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento, possono essere ammesse

anche con un preciso “criterio di imputazione”, che determina il costo ammissibile applicando la quota millesimale di competenza dell’investimento ammessa dal GAL rispetto al valore complessivo dell’intervento.

7.5 COSTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- beni non previsti nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal GAL, pena lo stralcio dell’importo non incluso nel contributo;
- acquisto di immobili, terreni e mezzi di trasporto per persone (ad eccezione dei mezzi per il trasporto di persone con bisogni specifici);
- acquisto di mezzi o attrezzature per la produzione agricola (es. trattrice agricola);
- locazione o leasing di immobili, terreni, fabbricati e di beni mobili;
- costi interni di personale;
- acquisto di materie prime, semilavorati o di beni di consumo;
- acquisto di minuterie ed utensili di uso comune difficilmente inventariabili quali ad esempio stoviglie, posate, biancheria, tendaggi o simili;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni ed immobili;
- interventi iniziati o realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno (Cfr. paragrafo 7.1 Costi ammissibili);
- piante annuali e loro messa a dimora;
- investimenti o spese finalizzati all’adeguamento a norme obbligatorie vigenti;
- costi immateriali legati alla promozione delle attività (realizzazione foto, video, siti internet vetrina, immagine coordinata e applicativi grafici);
- spese di cui all’art.69 comma 3 del Reg. UE n. 1303/2013, tra cui l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
- spese bancarie ed interessi passivi;
- spese per la costituzione di mutui e fondi di garanzia.

8 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

8.1 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEL BENEFICIARIO (SOGETTIVI)

I titolari delle domande devono:

- a) essere titolari di un fascicolo aziendale SIAN validato, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
- b) essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- c) rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva;
- d) non aver ricevuto nell’arco dei tre esercizi finanziari precedenti il massimale di contributo “de minimis” erogabile ad azienda e pari a € 300.000,00.

8.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO (OGGETTIVI)

I beneficiari devono presentare una proposta progettuale come previsto al paragrafo 15.

L’intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

- a) essere ubicato nelle aree rurali del territorio regionale (tutti i Comuni ad esclusione di Aosta);

- b) comportare una spesa ritenuta ammissibile pari o superiore a € 10.000,00 al netto dell'IVA;
- c) attestare il possesso o l'usufrutto dei beni in cui vengono realizzati gli investimenti, per un periodo pari almeno alla durata del vincolo, attraverso la documentazione attestante proprietà, usufrutto, contratto di locazione registrato o comodato d'uso registrato;
- d) aver ottenuto un punteggio minimo pari a 10, a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione;
- e) non essere già stato oggetto di altro finanziamento pubblico, fatta eccezione per quelli cumulabili.

Gli interventi, laddove previsti, devono essere attuati in conformità con il Piano Territoriale Paesistico, con i Piani regolatori generali comunali urbanistici e paesaggistici, con tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

8.3 ATTESTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI BENI E O TERRENI

Il possesso dei beni, nei quali verranno realizzati o installati gli investimenti, può essere attestato mediante uno dei seguenti titoli:

- titolo di proprietà/comproprietà;
- usufrutto della durata minima del periodo di vincolo;
- contratto di locazione registrato della durata minima del periodo di vincolo;
- contratto di comodato d'uso registrato.

Nel caso in cui i possessori/detentori dei beni immobili intendano effettuare gli investimenti sulla base di un contratto di locazione registrato o di un contratto di comodato d'uso registrato, questo deve avere una durata non inferiore a quello di vincolo di destinazione (5 anni per attrezzature e beni mobili a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale). In questo caso i soggetti richiedenti dovranno produrre l'autorizzazione del proprietario alla realizzazione dell'investimento.

Qualora il richiedente sia un soggetto diverso dal proprietario, dovrà essere presentata autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda.

Nel caso di comproprietà, il richiedente deve attestare di aver acquisito l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte dei comproprietari. Tali soggetti devono prendere atto degli impegni che il richiedente dovrà sottoscrivere. Medesimi assensi sono necessari nel caso di comunione legale col coniuge.

8.4 PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Le eventuali concessioni, i permessi di costruire, le Scia, i pareri (o autorizzazioni) se necessari alla realizzazione dell'intervento, ove previsti, dovranno essere prodotti entro e non oltre i 90 giorni successivi alla comunicazione dell'atto di concessione da parte del GAL, pena la revoca del contributo, salvo proroghe concesse dal GAL per casi motivati ed eccezionali.

9 TIPOLOGIA E INTENSITÀ DEL SOSTEGNO

La spesa massima ammissibile per progetto è pari a 100.000,00 € (centomila/00 euro) IVA esclusa. Non sono ammessi investimenti di importo inferiore a 10.000,00 € IVA esclusa. Il contributo è pari al 50% della spesa ammessa per il progetto fino ad un massimo di 50.000,00 € (cinquantamila/00 euro) IVA esclusa.

10 CUMULI DEGLI AIUTI

I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con altre "fonti di aiuto" concesse per i medesimi interventi, ad esclusione degli aiuti concessi sotto forma di garanzia nei limiti del "de minimis" e del costo totale

dell'investimento. Per quanto riguarda gli sgravi fiscali, in generale gli aiuti del PSR 14/22 sono cumulabili con il credito d'imposta entro i limiti fissati dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013.

11 REGIME "DE MINIMIS"

I contributi, di cui al presente bando, sono concessi nella forma di contributo in conto capitale nel rispetto del regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

La verifica del rispetto del massimale di € 300.000,00, calcolato nell'arco di tre esercizi finanziari, è effettuata dal GAL Valle d'Aosta preliminarmente alla concessione dell'aiuto, attraverso la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

12 CRITERI DI SELEZIONE

La selezione dei progetti avverrà mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi, conformemente alle priorità individuate dalla SSL del GAL Valle d'Aosta:

N.	Criteri	Max punti
Tipologia di beneficiario		
1	Domanda presentata da giovani in età compresa tra i 18 e i 40 anni (41esimo anno non compiuto) o da società di persone e soc. coop. nelle quali almeno il 60% dei soci sia costituito da giovani in età compresa tra i 18 e i 40 anni, da società di capitali in cui almeno i 2/3 di quote di capitale siano detenute da giovani in età compresa tra i 18 e i 40 anni	5
2	Domanda presentata da donne o da società di persone e soc. coop. nelle quali almeno il 60% dei soci siano donne, da società di capitali in cui almeno i 2/3 di quote di capitale siano detenute da donne	6
Settore di appartenenza		
3	Domanda presentata da un'azienda agricola che intende avviare per la prima volta una diversificazione della propria attività	12
	Domanda presentata da un'azienda agricola che ha già diversificato la propria attività	8
	Domanda presentata da un'azienda agrituristica ai sensi della <u>Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 "Nuova disciplina dell'agriturismo"</u>	8
	Domanda presentata da un'azienda turistico-ricettiva ai sensi della <u>l.r. 11/1996 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere"</u>	6
	Domanda presentata da un'azienda manifatturiera o di trasformazione	4
Criteri territoriali ⁶		
4	Localizzazione dell'intervento nei Comuni classificati come ARPM	4
5	Localizzazione dell'intervento nei Comuni classificati come Aree Interne	3

⁶ Ai fini dell'attribuzione del punteggio viene considerato il Comune nel quale viene realizzato l'investimento e l'attività.

Tipologia di investimento		
6	Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature	5
	Acquisto di soli arredi (per interno o per esterno)	3
7	Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e arredi con certificazioni ambientali o sociali	3
8	Investimenti rivolti a destinatari finali appartenenti ad una delle seguenti categoria anziani, disabili, bambini oppure Interventi che migliorino la fruibilità di beni o servizi da parte delle persone con disabilità	5
9	Installazione di tecnologie per il risparmio energetico e per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili	6

Verranno ritenuti ammissibili esclusivamente i progetti che avranno riportato un punteggio minimo di 10 punti. Il punteggio massimo attribuibile ad una domanda è pari a 50 punti.

In caso il numero di domande ammissibili sia superiore alla dotazione finanziaria della presente sottomisura, in caso di parità di punteggio, ottenuto da parte di più beneficiari, verrà data priorità al beneficiario che ha ottenuto il punteggio più alto nella somma dei criteri relativi alla tipologia di investimento n. 6, 7, 8 e 9. Nel caso dovesse permanere la condizione di parità verrà stilata la graduatoria in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda di sostegno, farà fede la data di consegna.

13 NUMERO DOMANDE PRESENTABILI

È consentito al beneficiario presentare una sola domanda di sostegno in risposta al bando.

14 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno a partire dalle ore 12.00 del giorno venerdì 15 marzo 2024, fino alle **ore 12.00 del giorno mercoledì 15 maggio 2024**. Le domande consegnate oltre tale termine saranno automaticamente giudicate irricevibili ed escluse.

La domanda di sostegno va presentata al **GAL Valle d'Aosta**, presso la sua sede, sita in p.zza E. Chanoux, 45 ad Aosta, seguendo le disposizioni indicate nell'allegato n. 1.

15 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

I soggetti che intendono partecipare al bando devono presentare la domanda di sostegno in modalità cartacea, compilando i modelli allegati e disponibili sul sito istituzionale del GAL nella sezione "Bandi", entro il termine di chiusura del bando, nel dettaglio:

- **fascicolo aziendale**
- **domanda di aiuto** (Modello 0)
- **relazione descrittiva** – da presentare come previsto nel Modello 1:
 - informazioni sul beneficiario;
 - descrizione sintetica dell'investimento;
 - piano delle spese;
 - piano economico finanziario con gli interventi previsti;

- cronoprogramma dei tempi di realizzazione del progetto.
- **modello dichiarazioni e impegni** (Modello 2) contenente attestazione del titolo di possesso, le autocertificazioni, le prese d'atto degli impegni previsti dall'adesione alla domanda e le eventuali deleghe al consulente tecnico;
- **dichiarazione stato proprietà, disponibilità terreni e strutture, concessione terreni e strutture** (Modello 3) con allegata la documentazione attestante la disponibilità dell'immobile: esclusivamente proprietà, usufrutto, contratto di locazione registrato o contratto di comodato d'uso registrato che copra la durata del vincolo;
- **scheda di attribuzione dei criteri di selezione completa** di eventuali attestazioni dei punteggi assegnabili (Modello 4 Griglia di autovalutazione);
- **quadro di raffronto dei preventivi scelti per la realizzazione dell'intervento** (Modello 5) con allegati i preventivi di spesa acquisiti tramite la piattaforma SIAN, seguendo la procedura indicata nell'allegato 1;
- **dichiarazione attestante la natura di microimpresa** (Modello 6);
- relazione e prospetto di calcolo di un tecnico relativi agli impianti per la produzione di energia da fonti alternative non destinata all'autoconsumo.

16 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

La domanda di pagamento, per ottenere il contributo concesso, deve essere presentata dal beneficiario all'Autorità di Gestione, l'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, tramite lo Sportello Unico Agricoltura, in Rue de la Maladière, 39 a Saint-Christophe, seguendo le disposizioni indicate nell'allegato n. 2.

Si specifica che possono essere portate in domanda di pagamento esclusivamente le spese già sostenute.

17 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO

17.1 CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Ai fini della presentazione della domanda di pagamento occorre compilare e consegnare, allo Sportello Unico dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, l'informativa antimafia.

I tempi per ottenere il certificato antimafia dalla Questura non sono immediati, si consiglia pertanto di consegnare l'informativa con largo anticipo rispetto alla presentazione della domanda di pagamento.

17.2 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SPESE E ALLE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista, seguendo le disposizioni indicate nell'allegato n. 2.

- a) copia dei giustificativi della spesa sostenuta (fatture ecc.);
- b) copia dei relativi pagamenti effettuati (Es. ricevuta del bonifico);
- c) eventuale consuntivo dei lavori edili e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- d) dichiarazione relativa alle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie, ...), con indicazione dei relativi riferimenti ed estremi, ovvero loro copia;
- e) dichiarazione di rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti concessi dal PSR 2014-2022.

In caso la spesa ammessa a pagamento, a seguito dell'istruttoria, risulti inferiore per più del 10% rispetto alla somma richiesta, è applicata al beneficiario una sanzione pari alla riduzione percentuale della minore spesa liquidabile.

18 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

18.1 DATA DI INIZIO

L'acquisto di macchinari, attrezzature e impianti e l'avvio dei lavori funzionali alla loro installazione devono inderogabilmente avvenire dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Fermo restando che l'acquisto e l'installazione devono avvenire successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, i richiedenti possono a proprio rischio effettuare gli investimenti anche prima dell'ammissibilità a finanziamento. In tal caso il GAL Valle d'Aosta è sollevato da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non venga finanziata.

18.2 TERMINE

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati entro **6 mesi** dall'atto di concessione, fatte salve le proroghe di cui al punto successivo. Qualora alla scadenza dei termini per l'ultimazione dell'iniziativa, l'investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua totalità, ma le opere realizzate siano funzionali sotto il profilo tecnico-operativo, la revoca dell'aiuto sarà disposta in maniera proporzionale tenendo conto delle opere realizzate.

Il completamento dell'investimento e la sua rendicontazione oltre il termine previsto comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni definite nella DGR n. 928/2019 del 5 luglio 2019 "Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 attuate tramite la misura 19.2 "Leader", ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 497/2019".

18.3 PROROGHE

I progetti vanno conclusi entro il termine previsto, il GAL Valle d'Aosta si riserva la facoltà di concedere un'eventuale proroga opportunamente motivata.

Nella realizzazione dell'intervento, il beneficiario, può richiedere proroghe **nei limiti del termine ultimo fissato per la rendicontazione del PSR, ovvero il 31 marzo 2025**. La richiesta di proroga deve essere motivata e inoltrata al GAL Valle d'Aosta prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti. Il mancato rispetto di tale termine per la richiesta della proroga comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni, definite nella DGR n. 928/2019 del 5 luglio 2019 "Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 attuate tramite la misura 19.2 "Leader", ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 497/2019".

Il responsabile del procedimento, sentito il Comitato direttivo del GAL Valle d'Aosta ed eventualmente la Commissione tecnica di valutazione, può concedere o non concedere la proroga, in entrambi i casi ne comunica l'esito al beneficiario.

I termini di avvio e rendicontazione fissati, eventualmente prorogati, possono essere sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi, nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

- liti o contenziosi pendenti davanti all'Autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e il GAL Valle d'Aosta e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo; la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso;
- eventi oggettivamente riconosciuti, e non imputabili al beneficiario, attestati dalla struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi (ad esempio calamità naturali,

eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc.) o la rendicontazione: la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

18.4 DATA INIZIO DI ATTIVITÀ

Le attività finanziate devono essere avviate entro 30 giorni dal pagamento del saldo finale del contributo o, in casi debitamente giustificati ed autorizzati, entro un anno.

19 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra il responsabile del procedimento e il richiedente avvengono tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Le graduatorie e la deliberazione del Comitato direttivo del GAL Valle d'Aosta di approvazione delle graduatorie, verranno pubblicate sul sito internet dal GAL Valle d'Aosta, Sezione Bandi. Nella comunicazione della concessione del sostegno verrà indicato ai beneficiari anche il Codice Unico Progetto (CUP), che deve essere riportato sulle comunicazioni inerenti al sostegno concesso. La sua indicazione è obbligatoria negli atti contabili, rendicontazioni, giustificativi di spesa e atti di quietanza ai fini dell'applicazione del presente bando.

20 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLI

Al fine di verificare i tempi e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dal presente bando e dal provvedimento di concessione, sono previsti controlli di natura amministrativa, tecnica, svolti dai soggetti incaricati.

Il soggetto controllore potrà, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi dei beneficiari interessati e prendere visione della documentazione ivi custodita. I beneficiari devono in tali casi mettere a disposizione i documenti amministrativi inerenti al progetto, le pezze giustificative delle spese sostenute, le prove di avvenuto pagamento, le ricevute dei bonifici bancari, gli estratti conto bancari, e quanto richiesto.

Dal punto di vista tecnico devono mettere a disposizione gli elaborati progettuali, favorire il confronto fra il progetto approvato e le opere realizzate e fornire quanto richiesto.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. Per tutte le tipologie di controlli in loco il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora gli Stati membri utilizzino una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l'autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

20.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Conformemente all'art. 48 del Reg. 809/2014, tutte le domande di sostegno e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi.

20.2 VISITA IN SITU

Salvo casi debitamente giustificati, i controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata (visita in situ) o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

Controlli tecnici e amministrativi in situ possono essere effettuati in sede di istruttoria delle domande d'aiuto e di pagamento sui seguenti temi: operatività del bene/servizio in riferimento agli indirizzi produttivi aziendali e alle strutture aziendali interessate, corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e quello rendicontato.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

20.3 CONTROLLI IN LOCO

I controlli in loco sono previsti e descritti negli art. 49 e ss. del Reg. (UE) 809/2014 ed effettuati da soggetti terzi rispetto ai soggetti coinvolti nei controlli amministrativi, prima del pagamento finale su un campione estratto con i criteri previsti dai regolamenti comunitari.

I controlli in loco verificano, per quanto possibile, che l'investimento sia stato attuato in conformità alle norme applicabili e nel rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto, nonché la corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e quello rendicontato. I controlli garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR e comportano una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario. Se necessario, verrà predisposto un ulteriore controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

I controlli in loco verificano, inoltre, che la destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di aiuto.

20.4 CONTROLLI EX-POST

Interessano le operazioni connesse a investimenti per le quali continuano a sussistere gli impegni assunti nel periodo di vincolo, successivo alla data di pagamento finale. I controlli ex-post sono quindi finalizzati a:

- a) verificare il rispetto di tali impegni;
- b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- c) garantire che lo stesso investimento non abbia beneficiato in maniera irregolare di altri contributi pubblici (nazionali o comunitari).

Il campione è estratto dall'Organismo pagatore (AGEA) su una base di un'analisi di rischio e dell'impatto finanziario delle varie operazioni.

A conclusione degli interventi, inoltre, ulteriori controlli potranno essere coordinati direttamente dalla Commissione Europea, dallo Stato, da AGEA, dall'Autorità di Gestione e da altri organismi di controllo quali ad esempio la Guardia di Finanza, l'OLAF oppure affidati a società specializzate.

In particolare per i vincoli riguardanti l'entità aziendale tali controlli faranno riferimento ai dati riportati sull'ultimo fascicolo aziendale validato al momento del controllo.

21 DECADENZA ED ESCLUSIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficiario, nelle fasi istruttorie della domanda, può incorrere nella esclusione parziale o totale del contributo o nella sua decadenza parziale o totale, con restituzione maggiorata degli interessi in caso di finanziamento già erogato, qualora siano state riscontrate le violazioni di seguito declinate.

21.1 CASI DI ESCLUSIONE

Il beneficiario incorre nell'esclusione parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- presentazione della domanda di aiuto oltre il termine consentito dal bando;
- mancata presentazione nei termini stabiliti della documentazione di perfezionamento o di altra documentazione essenziale per la ricevibilità o indispensabile alla chiusura dell'istruttoria della domanda d'aiuto;
- mancata presentazione entro 90 giorni dall'ammissione del progetto (salvo concessione di proroghe) cantierabile comprensivo di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.);
- ottenimento di punteggio al di sotto del minimo stabilito dai criteri di selezione (10) o non utile al finanziamento in base alle risorse assegnate;
- assenza di requisiti stabiliti dal bando al fine dell'ammissibilità all'aiuto.

21.2 CASI DI DECADENZA

Il beneficiario incorre nella decadenza parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- assenza dei requisiti di ammissibilità richiesti in sede di domanda di pagamento;
- il beneficiario ostacola volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- il beneficiario fornisce indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore;
- il beneficiario effettua varianti in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiori al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

22 RINUNCIA

Una domanda di sostegno o di pagamento può essere formalmente ritirata dal richiedente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto.

La relativa richiesta deve essere inoltrata mediante PEC o lettera raccomandata al GAL Valle d'Aosta e per conoscenza all'Autorità di Gestione e comporta la decadenza totale o parziale del sostegno e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali. Tale rinuncia è registrata dal GAL Valle d'Aosta.

23 IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Sottoscrivendo la domanda di sostegno il beneficiario si vincola ad osservare gli impegni sotto indicati, che sono distinti in essenziali e accessori.

L'inosservanza degli impegni essenziali è tale per cui si applica la decadenza totale dell'aiuto percepito, fatta eccezione per i casi di decesso o per cause di forza maggiore che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

L'inosservanza degli impegni accessori determina la riduzione dell'aiuto percepito e, nei casi estremi, la decadenza totale in base alla valutazione dell'infrazione rilevata secondo le disposizioni in merito a riduzioni ed

esclusioni consultabili al link <https://www.gal.vda.it/wp-content/uploads/2019/05/Disposizioni-regionali-per-le-sanzioni-e-riduzioni-dei-contributi.pdf>.

Il periodo di vincolo e la durata degli impegni è pari a 5 anni per le attrezzature e i beni mobili dalla data del pagamento finale (saldo del contributo) al beneficiario.

23.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni essenziali sono:

- a) mantenere i requisiti di ammissibilità nel periodo di vincolo;
- b) non cambiare la proprietà del bene oggetto di agevolazione al fine di procurare un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione di un intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

Tali divieti comportano un impegno a:

- non mutare la destinazione d'uso dei beni incentivati;
- utilizzare in modo appropriato il bene agevolato.

23.2 IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale o, in caso di mancata regolarizzazione qualora previsto, totale del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni accessori sono:

- a) presentare entro 90 giorni dalla data di concessione (salvo concessione di proroghe) tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.);
- b) presentare la domanda di saldo finale entro i termini massimi stabiliti in relazione a ciascuna tipologia di investimento comprese le eventuali proroghe concesse;
- c) non alienare o cedere i beni o le superfici oggetto dell'intervento, a meno che non si tratti di un subentro autorizzato dal GAL;
- d) assicurare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto, secondo le disposizioni contenute nel Reg. (UE) N.1303/13 (allegato XII) e art. 13 e all. III del Reg. (UE) 808/2014;
- e) presentare, nella domanda di pagamento, documentazione integrativa, eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento.
- f) avviare l'esercizio dell'attività finanziata entro 30 giorni dalla riscossione del saldo del contributo o, in casi particolari debitamente giustificati e autorizzati dall'Adg, entro i 12 mesi successivi.

24 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, se presente, una breve descrizione dell'investimento che consenta di evidenziare il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

Le targhe e i siti web devono riportare una descrizione del progetto/dell'intervento con i seguenti elementi:

- a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols_en;
- b) indicazione del ruolo dell'Unione: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali».

Queste informazioni devono occupare almeno il 25 % dello spazio della targa o della pagina web.

Per le tutte le attività relative alla comunicazione si fa riferimento alla Guida "Come comunicare?" redatta dall'Autorità di gestione e scaricabile al link https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/guide_beneficiari_aiuti/come-comunicare_i.asp.

25 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Reg. UE n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative. Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- a) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- b) ritardo nella realizzazione degli investimenti e nella richiesta di erogazione del saldo;
- c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
- d) proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al responsabile del procedimento della domanda di sostegno o della domanda di pagamento entro 30 giorni lavorativi, a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso responsabile.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario.

26 ERRORI PALESI

Ai sensi dell'art. 4 Regolamento n. 809/2014, nel caso in cui il beneficiario si sia reso conto di aver commesso un errore palese nella compilazione di qualsiasi domanda, può richiedere al GAL Valle d'Aosta e all'Autorità di gestione la correzione in qualsiasi momento. In tal caso è facoltà del beneficiario produrre la documentazione che dimostri l'evidenza dell'errore e di aver agito in buona fede.

27 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

28 PUBBLICAZIONE

Il bando, unitamente alla modulistica e alle informazioni necessarie per la presentazione delle domande, è pubblicato sul sito internet del GAL Valle d'Aosta www.gal.vda.it, sezione Bandi, sul sito internet della Rete Rurale

Nazionale <http://www.reterurale.it/leader20142020> e trasmesso ai soci del GAL per la pubblicazione sull'albo pretorio dei comuni dell'area di riferimento del GAL Valle d'Aosta.

29 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La presentazione di una domanda di sostegno costituisce autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti, in uniformità all'atto di consenso sottoscritto dal beneficiario contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno.

30 DISPOSIZIONI FINALI

Presentando la domanda di sostegno relativa al presente bando, il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel bando, nei relativi allegati e nella modulistica.

Per quanto non riportato nel presente bando si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore, nonché alle disposizioni previste da AGEA per la presentazione delle domande di sostegno e per la presentazione della domanda di pagamento di anticipo, acconto e pagamento. In particolare, si fa riferimento alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e alle Linee guida "Manuale per l'attuazione della Misura 19 del PSR della Valle d'Aosta 2014-2022", disponibili al link https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/leader/default_i.aspx.

31 RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi sono:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, con particolare riferimento agli articoli 21, 25 e 45;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, (UE, n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i

regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1997 della Commissione del 15 novembre 2016;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di sostegno per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di sostegno o delle domande di pagamento;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione del 4 maggio 2016 e dal regolamento delegato (UE) 2017/723 della Commissione del 16 febbraio 2017;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2016 della Commissione del 28/04/2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 della Commissione del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 1308/2013 e 652/2014;
- DM n. 2588 del 10 marzo 2020 concernente "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che abroga il DM n. 497 del 17/01/2019;
- Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Accordo di partenariato 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 8021 del 29/10/2014;
- Programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta 2014/22 (PSR 2014/22), cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo di rotazione statale e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e approvato dalla Commissione europea con decisioni di esecuzione C(2015) 7885 dell'11/11/2015 e C(2017) 1297 del 17/2/2017, C(2017) 5110 del 14/07/2017, C(2017) 7519 dell'8/11/2017, C(2018) 2851 del 03/05/2018, C(2018) 5985 dell'11/09/2018, C(2019) 3850 dell'17/05/2019, C(2020) 3457 del 20/05/2020, C(2020) 6160 del 02/09/2020, C(2021) 1275 del 19/02/2021, C(2021) 8222 del 10/11/2021 e C(2022) 3420 del 18/05/2022, nonché dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016, ed esteso al biennio 2021/22 in applicazione del succitato regolamento (UE) 2020/2220;

- DGR n. 1667 del 13/12/2021 recante “Presa d’atto dell’approvazione della proroga al 31 dicembre 2022 del Programma di sviluppo rurale 2014/22 della Valle d’Aosta da parte della Commissione europea, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/2220;
- Linee guida ministeriali sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014- 2020 approvate in Conferenza Stato-Regioni l’11/02/2016 e successive modifiche;
- Sistema di gestione e controllo del PSR (Si.Ge.Co.) del PSR 14-20 (Provvedimento dirigenziale n. 6518 in data 22/11/2018), modificato con PD n. 2799 del 12/06/2020;
- DGR n. 1563 del 18/11/2016 recante “approvazione della Strategia di Sviluppo Locale del “GAL Valle d’Aosta” per l’attuazione della misura 19 “sostegno allo sviluppo locale leader” del Programma di sviluppo rurale della Valle d’Aosta 2014/2020 e ss.mm.ii.;
- Convenzione fra Regione Valle d’Aosta e GAL Valle d’Aosta sottoscritta in data 18 aprile 2019 e aggiornata in data 30 marzo 2022;
- DGR n. 430 del 05/04/2018 recante disposizioni in materia di sanzioni e riduzioni e ss.mm.ii.;
- L.r. n. 12 del 18/05/2022 e DGR n. 873 del 1/08/2022;
- DGR n. 820/2022

Allegati:

- Allegato 1 – Disposizioni per la presentazione della domanda di sostegno al GAL Valle d’Aosta
- Allegato 2 - Disposizioni per la presentazione della domanda di pagamento all’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali della Regione autonoma Valle d’Aosta
- Allegato 3 - Classificazione dei Comuni inseriti nelle Aree interne e nelle Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM)

Modelli:

- Modello 0 - Domanda di aiuto
- Modello 1 - Relazione descrittiva
- Modello 2 - Dichiarazioni e impegni
- Modello 3 - Dichiarazione stato proprietà, disponibilità terreni e strutture, concessione terreni e strutture
- Modello 4 - Griglia di autovalutazione
- Modello 5 - Quadro di raffronto dei preventivi scelti per la realizzazione dell’intervento
- Modello 6 - Dichiarazione attestante la natura di microimpresa